

ORDINANZA 26908/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20649-2017 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
(OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) che lo rappresentano e
difendono;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) che la rappresentano e
difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 33/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/03/2017 R.G.N. 99/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO che

con sentenza n. 33 del 2017, la Corte d'appello di Salerno, nel giudicare sul diritto dell'Inail di ottenere la restituzione di quanto erogato ad un dipendente a seguito di infortunio sul lavoro, negato dal primo giudice, ha rigettato l'appello principale proposto dall'INAIL nei riguardi della s.p.a. (OMISSIS) ed ha accolto quello incidentale proposto dalla società in relazione al rigetto della preliminare eccezione di prescrizione della pretesa;

ad avviso della Corte territoriale, l'appello incidentale andava accolto, con ciò restando assorbito il ricorso principale, in quanto era decorso il termine triennale dalla data di liquidazione della rendita (12 maggio 2003) a quella di proposizione del ricorso (15 ottobre 2013) e si era in assenza di accertamento penale sulla sussistenza del fatto-reato;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INAIL sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria;

resiste (OMISSIS) s.p.a. con controricorso;

il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di gg. 60 (articolo 380 bis 1 c.p.c.);

CONSIDERATO che

con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 10,11 e 122 Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 in relazione al fatto che si era affermata la prescrizione dell'azione ancorandola al momento di corresponsione della rendita senza considerare che, nel caso di specie, il procedimento penale, aperto prima del decorso del triennio e cioè il 7 luglio 2004, si era concluso a seguito di proscioglimento ed il ricorso era stato notificato il 28 gennaio 2013;

il motivo e' autosufficiente (risultano depositati decreto di archiviazione ed atto di appello) e fondato;

questa Corte ha infatti affermato che (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/12/2021, n. 41279) in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail, previsto dall'articolo 112, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale decorre dalla data di emissione di detto decreto;

si e' infatti chiarito che (v. Cass. n. 12631 del 2021; Cass. n. 1061 del 2012) l'azione di regresso esperibile dall'Inail contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 e' assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale e' equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorche' adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilita' dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice;

difatti, in tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, occorre avere riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso e' soggetta al termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso e' soggetta al termine triennale di prescrizione), (v. Cass. n. 16847 del 2020);

ad impedire la decadenza e' sufficiente il deposito del ricorso giudiziale mentre ove il termine sia di prescrizione, lo stesso puo' essere interrotto non con il deposito bensì con la notifica del ricorso con cui l'azione viene esercitata, oppure con ogni atto idoneo alla costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 2943 c.c. (v. Cass. sul punto n. 22876 del 2021);

nessun rilievo puo' attribuirsi nella fattispecie in esame alla sentenza delle S.U. n. 5160 del 2015, richiamata dalla Corte d'appello, che concerne la diversa ipotesi in cui non sia iniziato alcun procedimento penale (v. anche Cass. 20611 del 2018);

e' stato peraltro chiarito che "la speciale azione di regresso spettante jure proprio all'Istituto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 10 ed 11 e' esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attivita" lavorativa" (v. Cass. n. 6212 del 2008; Cass. n. 16141 del 2004);

la sentenza impugnata non si e' attenuta ai principi di diritto richiamati in quanto, pur avendo l'INAIL dato atto del procedimento penale instaurato nei confronti del legale rappresentante della controricorrente e concluso con provvedimento di archiviazione, ha qualificato il termine di cui all'articolo 112 cit. come termine di prescrizione, anziche' di decadenza, ritenendo la prescrizione maturata per difetto di prova della notifica del ricorso quale atto interruttivo.

per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvedera' anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.